

di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 15 maggio 2019

Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 14 maggio 2014. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che non dispone o non valuta, l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per un reato previsto dal testo unico degli stupefacenti, può essere impugnata dal Pubblico ministero con un ricorso in Cassazione. Il chiarimento arriva dalla Suprema corte che, con la sentenza 20781, sgombra il campo dall'equivoco che alla soluzione indicata possa essere di ostacolo la norma del nuovo codice di rito, che individua le ipotesi tassative per proporre impugnazione.

Tra queste c'è l'illegalità della misura di sicurezza, che deve ritenersi sussistente quando il giudice del patteggiamento non ha fatto nessuna analisi sulle condizioni o meno per la sua applicabilità. Per la Cassazione, un'interpretazione diversa dell'articolo 448, comma 2 bis del codice di rito penale sulla possibilità del Pm di proporre appello, sarebbe palesemente incostituzionale perché chiuderebbe la strada del ricorso in sede di legittimità, come previsto dall'articolo 111 della Costituzione, alle decisioni sulla libertà personale.

La Cassazione detta il principio di diritto consapevole di una divergenza di orientamenti dopo la riforma messa in atto con la legge 103/2017 che ha introdotto l'articolo 448, comma 2 bis del Codice di procedura penale. Secondo un primo orientamento infatti il ricorso del Pm sarebbe precluso. Secondo la tesi restrittiva, infatti, la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, anche se non disposta nel patteggiamento, e in assenza di assoluta motivazione, sulla pericolosità sociale, non rientra nell'ipotesi di possibile ricorso in cassazione, come previsto dall'articolo 448, comma 2-bis, del codice di rito penale.